



COMUNE DI AIDOMAGGIORE

Provincia di Oristano

www.comuneaidomaggiore.gov.it

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

COPIA

N° 93 Del 23.12.2014

Oggetto: Rinnovo contratto di locazione alla Società Vodafone Omnitel N.V. di una porzione di terreno comunale per l'installazione di una stazione radio base per telefonia cellulare.

L'anno **Duemilaquattordici**, addì **ventitre** del mese di **dicembre**, alle ore **09.00** nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N°	COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
1	LICHERI	Attilio	X	
2	ATZORI	Renato	X	
3	NIOLA	Graziella	X	

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs. 18.8.2000, n°267.

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto. –

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione G. C. n°57 del 10.11.2005 con la quale si deliberava di:

1. Autorizzare la Vodafone Omnitel N.V., sede operativa regionale per la Sardegna in Cagliari, viale Bonaria n°166, per l'installazione nel Comune di Aidomaggiore, di una stazione radio base per telefonia cellulare;

2. Di concedere in locazione alla stessa Società Vodafone Omnitel N.V., la porzione di terreno di proprietà comunale per la realizzazione dell'impianto ai fini di cui sopra, in località " Sa Mura e logu", distinta in catasto al Foglio 47, mappale 47;

Visto il contratto stipulato in data 26 gennaio 2006 tra il Comune di Aidomaggiore e la Vodafone Omnitel N.V.;

Vista la comunicazione in data 04.11.2010 con la quale la Vodafone Omnitel N.V., nell'ambito della ottimizzazione delle risorse e del contenimento dei costi, stava valutando la possibilità di **inserire nel piano di smantellamento** dei prossimi anni anche l'impianto di cui sopra, per cui propone il rinnovo della locazione per un canone annuo fino ad massimo € 7.000,00;

Vista la propria deliberazione n°98 del 21.12.2011 con la quale si decideva di:

- Di rinnovare ai sensi dell'art. 2 del contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo stipulato in data 26.01.2006 fra il comune di Aidomaggiore e la Vodafone Omnitel N.V. alle stesse condizioni del medesimo;
- Di non accogliere pertanto la richiesta di Novazione contrattuale proposta in data 04.10.2010 e sollecitata in data 14.12.2011;

Vista la comunicazione in data 02.10.2014 con la quale la Just One s.r.l. di Quartu S. Elena, Partner Vodafone, propone la stipula di un contratto novativo e sostitutivo del precedente per la durata di nove anni per un canone annuo di € 7.000,00, ed avente decorrenza 01.01.2015;

Preso visione della bozza del nuovo contratto di locazione del terreno comunale proposto dalla Vodafone Omnitel N.V.;

Valutate le varie clausole contrattuali, per alcune delle quali è stata chiesta alla la modifica affinché il contratto stesso potesse essere accolto da questa amministrazione;

Vista la bozza di contratto definitivo inviata in data 16.12.2014, che si allega alla presente deliberazione;

Considerato che in base all'art. 3bis comma 2 "*l'eventuale somma già versata a valere sulle mensilità 2015, come canone relativo al contratto di locazione stipulato in data 26/01/2006, per il periodo 15/11/2014– 14/05/2015, sarà considerata ad integrazione e per differenza dell'importo del canone indicato nell'art. 3 del presente atto*", il che significa che l'importo dovuto dalla Vodafone in base al vecchio contratto, sarà valido solo fino al 31.12.2014.

Preso atto che la Vodafone Omnitel N.V. non ha pagato l'ultima semestralità del canone facendo conoscere per vie brevi al Comune che nel caso non si addivenisse al nuovo accordo la società si avvarrebbe di quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'art. 93 del d.lgs. 259/2003 così sostituito dall'art. 68 del d.lgs. n. 70 del 2012;

Valutata complessivamente la convenienza economica dell'operazione in quanto:

- il contratto in essere scade il 15 maggio 2018, per cui a questo Comune, nel periodo 01.01.2015-15.05.2018 entrerebbero nelle casse comunali circa € 44.000,00 qualora la Vodafone Omnitel N.V. continuasse a pagare regolarmente il Canone, mentre nel caso interrompesse il pagamento per far valere quanto disposto dall'art. 93 commi 1 e 2 del d.lgs. 259/2003 così sostituito dall'art. 68 del d.lgs. n. 70 del 2012, questo Comune si vedrebbe costretto ad intraprendere una causa civile per il riconoscimento dei propri diritti. Successivamente, dal 16.5.2018 la Vodafone Omnitel N.V., qualora non fosse rinnovato il contratto di locazione, avrebbe l'obbligo di smantellare l'impianto.
- col nuovo contratto, che avrà la durata di 9 anni, cioè dal 01.01.2015 al 31.12.2023, il Comune incasserebbe la somma di € 63.000,00.

Visto il Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Acquisito il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

Con voto unanime

DELIBERA

Di accogliere la richiesta di Novazione contrattuale proposta dalla Just One s.r.l. di Quartu S. Elena, Partner Vodafone Omnitel N.V. in data 02.10.2014, che in seguito alle nostre richieste è stata integrata in data 16.12.2014 dalla bozza di contratto che si allega alla presente per fare parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che la locazione dell'immobile su cui insiste l'antenna realizzata dalla Vodafone avrà la durata di anni nove con decorrenza 01.01.2015 e scadenza 21.12.2023, e che il canone annuo sarà di € 7.000,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.

Di incaricare il Responsabile del Servizio Tecnico in merito alla formalizzazione di ogni altro successivo e consequenziale atto alla presente deliberazione, ivi compresa la sottoscrizione del contratto.

Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Decreto Lgs. n°267/2000

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(f.to Dr.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Dr. Pietro Caria)

Parere di regolarità tecnico-amministrativa

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n 267, sulla presente proposta di deliberazione, esprime parere **favorevole** per quanto concerne la regolarità tecnico – amministrativa.

Aidomaggiore 19.12.2014

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Pietro Caria

Parere di regolarità contabile

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n267, sulla presente proposta di deliberazione, Si esprime parere **favorevole** per quanto concerne la regolarità contabile e la disponibilità finanziaria.

Aidomaggiore 19.12.2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Rag. Giuseppe Flore

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata **all'Albo Pretorio online** per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1 comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n 267, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Comunale, ai Capigruppo Consiliari.

Aidomaggiore 30.12.2014

Il Segretario Comunale
f.to Dr. Pietro Caria

Si certifica che la presente deliberazione è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Aidomaggiore 30.12.2014

Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria